

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO 1 – COSTITUZIONE E SCOPI

art. 1 – È costituita l'Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica, senza scopo di lucro, denominata “il Circolo di Padova” i cui colori sociali sono il bianco ed il rosso ed avente sede in Padova in via Garigliano 52

art. 2 – L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nell'ambito dell'organizzazione di incontri, convegni e attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive in genere o con particolare riferimento agli sport mentali (bridge, scacchi e dama), ai giochi da tavolo classici (risiko, monopoli, subbuteo, axies & allies etc ...) nonché al gioco delle carte in tutte le modalità di espressione, ovvero alla pratica di tutti quei giochi che non rientrano nella lista dei giochi proibiti (cfr. tabella dei giochi, ex art. 110, 1° comma TULPS, adottata in data 6.11.2004).

A tal fine l'Associazione si propone di:

- promuovere manifestazioni sportive, gare, tornei, manifestazioni culturali, concerti, convegni, assemblee, spettacoli, mostre, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e a diffondere le discipline sportive mediante la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, gare, tornei, campionati e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico;
- gestire servizi e strutture per lo svolgimento delle attività sportive, fisiche e intellettuali;
- gestire immobili ed impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere;
- promuovere attività culturali, sociali, ricreative, aggregative, turistiche anche mediante l'organizzazione di soggiorni per attività culturali, visite al patrimonio artistico e naturale della Nazione, momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività educative, concertistiche e sportive in genere;
- istituire centri estivi con finalità ricreative e sportive;
- promuovere e favorire l'organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport senza limiti di età;
- aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che, con espressa delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- attuare servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività sportiva e per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spacci, mense, trattenimenti musicali, videoteca;
- organizzare e gestire, anche attraverso terzi, attività di somministrazione di alimenti, bevande e generi di ristoro con servizio bar, tavola calda a mensa o ristorante nell'ambito delle sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale o all'interno di particolari manifestazioni e ricorrenze;
- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline e delle competizioni degli sport mentali, dei giochi da tavolo e del gioco delle carte con esclusione dei giochi proibiti (cfr. tabella dei giochi, ex art. 110, 1° comma TULPS, adottata in data 6.11.2004) e qualsiasi altra attività sportiva dilettantistica ad essa collegata;
- organizzare e gestire squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative sportive;
- partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- gestire e promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali e con soggetti pubblici e privati.

art. 3 – L'associazione destina ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Inoltre l'Associazione, che non ha scopo di lucro, potrà, mediante specifiche deliberazioni:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento e comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- organizzare manifestazioni volte a pubblicizzare le iniziative dell'associazione;
- organizzare gite ed escursioni solamente se strettamente inerenti all'attività istituzionale;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

art. 4 – L'associazione espressamente non ha, quale finalità, la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, opera nel rispetto del principio della democrazia interna e si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o alle discipline sportive associate o a uno degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., anche su base regionale.

All'Associazione sono applicabili le norme, anche speciali, sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche e, in quanto compatibili, le norme sulle Associazioni/Enti di Promozione Sociale di cui alla legge 383/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO 2 – Soci

art. 5 – Sono soci tutti coloro che, avendo presentato domanda ed avendo accettato integralmente lo Statuto ed il regolamento interno, ove fosse adottato, e impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge, vengono ammessi dal Comitato Direttivo a far parte dell'Associazione.

I soci ordinari hanno l'obbligo di pagare le quote o i contributi associativi nella misura stabilita dal Comitato Direttivo. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci hanno diritto di partecipazione democratica alla vita dell'Associazione.

art. 6 – La domanda di ammissione deve essere presentata dall'aspirante socio al Comitato Direttivo, il quale deciderà con delibera motivata l'eventuale rigetto.

art. 7 – La qualità di socio viene persa per recesso, decadenza o esclusione. I soci possono recedere dall'Associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente il quale ne dà comunicazione al Comitato Direttivo.

La decadenza avviene per morte o perdita della capacità di intendere e di volere.

L'esclusione è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- a) che non partecipano alla vita dell'Associazione o che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione o che, in qualunque modo, arrechino danno all'Associazione ;
- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali ed ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'Assemblea o per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) che non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'Associazione o non ottemperino alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale e non ha diritto al rimborso delle quote associative o delle somme già versate.

TITOLO 3 – ORGANI SOCIALI

art. 8 – Sono organi dell'Associazione il Comitato Direttivo, l'Assemblea dei soci, il Collegio dei Revisori dei Conti, se e qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea.

art. 9 – Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo è composto da un numero variabile da due a undici membri scelti fra i soci.

Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice dei presenti. Ogni carica è gratuita.

Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, ed eventualmente un vice-presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Comitato Direttivo spettano i più pieni poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Comitato Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio, ammette i nuovi soci, fissa la quota associativa, delibera le esclusioni, provvede alla redazione del bilancio consuntivo e, eventualmente, di quello preventivo, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Il Comitato Direttivo può compilare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il regolamento dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo è convocato con anticipo di 48 ore dal Presidente, anche per telefax o altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei, e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri e comunque una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e alla quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per gli atti di straordinaria amministrazione per i quali occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza i membri del comitato nominano un Presidente di turno.

In caso di cessazione della maggioranza dei propri membri i restanti membri devono immediatamente convocare l'Assemblea per la sostituzione dei membri mancanti.

È fatto divieto ai membri del Comitato Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

art. 10 – L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o da chi ne fa le veci. In essa ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio: ogni socio non può avere più di cinque deleghe.

L'Assemblea potrà essere convocata ogni qualvolta lo reputerà necessario il Comitato Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un quinto dei soci.

Le convocazioni devono farsi mediante avviso pubblico con affissione presso la sede in cui viene svolta l'attività, o mediante comunicazione scritta da far pervenire ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione di luogo, data e ora in cui si terrà l'assemblea, dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea solo gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e con l'osservanza degli altri doveri imposti dalla legge o dallo Statuto.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere sono prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibera sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e, eventualmente, preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Comitato Direttivo e su tutto quanto ad essa demandato per Statuto. In particolare all'Assemblea spetta il potere di apportare modifiche allo Statuto ed al regolamento.

Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

art. 11 – La gestione sociale può essere controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, eventualmente nominato dall'Assemblea, composto da tre membri effettivi scelti tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO 4 – PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

art. 12 – Il patrimonio sociale è formato:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi istituzionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni;
- i) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- l) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- m) da ogni altra entrata o conferimento che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività dalle entrate di cui all'art. 4 della Legge 383/2000 e successive modificazioni o integrazioni.

L'Associazione non può procedere in ogni caso alla distribuzione, anche in modo indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

art. 13 – L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o 180 qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea è tenuta a deliberare in merito al bilancio consuntivo e, eventualmente, preventivo.

art. 14 – Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dai soci con il voto favorevole di almeno due terzi di essi. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 15 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Padova, lì 30 settembre 2010

Letto, confermato e sottoscritto